



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO IV

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DI 1^ CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2024/00008 DEL 19/02/2024

**OGGETTO : PARERE EX ART. 55 "APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) (DELIBERA ISTITUTIVA DCC 47/2020)"**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 10:19 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

ALBERGO DOTT.SA GRAZIA

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBINANTE Mariella	SI
2	BALZANO Sig. Giuseppe	SI
3	BURDI Vincenzo	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
7	MASELLI Giuseppe Roberto	SI
8	MENOLASCINA Sig. Vito Antonio	SI
9	QUARANTA Sig. Michelangelo	NO

4	CASCIONE Giulio	SI	10	QUARANTA Sig. Nicola	NO
5	FAVIA Annalisa	SI	11	SALIANO Sig. Vito	SI
6	FUMAI Domenico	SI	12	SCARDIGNO Orsola	SI

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Mario Marchillo .

Totale presenti: n. 10 su n. 12 consiglieri assegnati

Assenti : Michelangelo Quaranta Nicola Quaranta

Il Presidente, riscontrata la presenza del numero legale richiesto dalle vigenti disposizioni, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente della 1CCP, riferisce:

Con nota protocollo 052162/2024 del 09/02/2024 della Ripartizione Tributi, si chiedeva di esprimere parere ex art. 55 del Regolamento sul Decentramento amministrativo, con termine ridotto a 10 giorni, sulla Proposta di Deliberazione 2024/150/00001 del 09.02.2024 avente ad oggetto "Approvazione *Modifiche al Regolamento Comunale di Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)(Delibera Istitutiva DCC 47/2020)*".

La 1 CCP ha preso in carico ed esaminato il documento in data 15.02.2024, come da verbale n. 33 e in data 16.02.2024, come da verbale n. 34, ha ritenuto di esprimere il proprio parere in sede di Consiglio.

La 2 CCP ha preso in carico ed esaminato il documento in data 13.02.2024, come da verbale n. 31 e in data 15.02.2024, come da verbale n. 33, ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti.

Esaminata la documentazione pervenuta, al fine di giungere ad una seria e motivata valutazione del parere che il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimere, acquisite tali indicazioni, tanto si rassegna al Consiglio per le definitive determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

- **UDITA** la relazione del Presidente;
- **PRESA VISIONE** della documentazione pervenuta;
- **SENTITI** i diversi interventi;
- **VISTI** i verbali della 1CCP n. 33 del 15.02.2024 e n. 34 del 16.02.024 e i verbali della 2CCP n. 31 del 13.02.2024 e n. 33 del 15.02.2024;
- **PRESO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione è stato omesso il parere del Direttore del Municipio, trattandosi di mero atto di indirizzo;
- **ASCOLTATA** la proposta finale formulata dal Presidente;
- **VISTO** il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo;

DELIBERA

- 1) **ESPRIMERE parere**
- 2) **DARE MANDATO** alla Direzione del Municipio di inviare per competenza alla Ripartizione Tributi.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

**Ripartizione Tributi
POS ICI-IMU-TASI**

Bari, protocollo informatico.

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi 1- 2 - 3 - 4 - 5

Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi 1 – 2 - 3 – 4 -5

E p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie

Al Sig. Segretario Generale

- loro sedi -

Oggetto: Proposta di deliberazione 2024/150/00001 del 09.02.2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (DELIBERA ISTITUTIVA DCC 47/2020)”.

Si informano le SS.LL. che la scrivente direzione ha predisposto l’atto istruttorio non provvedimentale specificato in oggetto, sottoscritto digitalmente, che si trasmette unitamente alla presente con invito ad esprimere il parere di competenza di ciascun Municipio, ai sensi dell’art. 55 del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione della presente, attesa l’urgenza dettata dal termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 attualmente fissato al 15.03.2024.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere entro il predetto termine le deliberazioni dei Consigli (ovvero il dispositivo e il numero della deliberazione) affinché possano essere allegate alla proposta di deliberazione consiliare di cui trattasi e possa avviarsi il relativo iter per l’approvazione in Consiglio Comunale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento, si ringrazia sin d’ora per la proficua collaborazione.

Cordialità.

Il Direttore
Dott.ssa Rosalba Cirillo

Allegati come *infra* indicati.



COMUNE DI BARI

Proposta di Deliberazione

2024/150/00001

Ripartizione Tributi

Data Redazione Proposta: 09/02/2024
Assessore: Alessandro D'Adamo
Altri Settori:

Estensore: Silvia Muciaccia
Responsabile Proponente: Rosalba Cirillo

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (DELIBERA ISTITUTIVA DCC 47/2020)

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Assessori	Data Firma Digitale



c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052162.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo



c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052162.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo



**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –
DELIBERA ISTITUTIVA DCC 47/2020.**

**Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D'Adamo e
sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 15/06/2020 ha approvato il Regolamento comunale di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Considerato che appare allo stato necessario procedere ad apportare alcune modifiche al predetto Regolamento, tenuto conto:

- delle esigenze di coordinamento con la disciplina del nuovo Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2023;

- 
- della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che ha riscritto la definizione di abitazione principale, eliminando ogni riferimento al nucleo familiare del possessore;
 - delle ulteriori esigenze di modifica che si appalesano utili in una prospettiva di lotta all'evasione fiscale; in particolare considerato che, a seguito dell'introduzione dell'imposta di soggiorno di cui al Regolamento approvato con DCC n. 84 del 25/07/2023, è interesse dell'Ente attivare un'attenta azione di lotta all'evasione, anche attraverso l'incrocio dei dati e delle dichiarazioni fiscali riferibili ai diversi tributi locali, onde garantire che l'imposizione non gravi solo su una parte dell'effettiva platea contributiva; in tale prospettiva, va rilevato come la disposizione di cui all'art. 5 comma 1 lett. d), del vigente Regolamento IMU, così come attualmente formulata possa prestare il fianco ad intenti elusivi, ancor più ove si consideri il momento di particolare attrattività turistica che attraversa la città; tale disposizione infatti, riconoscendo la possibilità al soggetto passivo di mantenere l'esenzione per abitazione principale anche laddove una porzione dell'immobile sia destinata alla locazione, si pone in termini di strumentalità rispetto ad eventuali attività di affittacamere e bed & breakfast, non regolarmente denunciate e condotte per il tramite di un intermediario fittiziamente intestatario di un contratto di locazione; peraltro, la disposizione in esame non trova fondamento in alcuna previsione normativa di riferimento, ma è stata introdotta quale mera espressione della potestà regolamentare dell'ente; una previsione di tale tenore, oltre a prestarsi facilmente ad intenti elusivi, appare poco ragionevole, allorché l'esenzione prevista dalla legge per l'abitazione principale si appalesa incompatibile con una diversa destinazione dell'immobile, ancorché tale diversa destinazione afferisca solo ad una porzione dell'immobile stesso, atteso che l'ordinamento pone a disposizione del contribuente altri rimedi (ad esempio il frazionamento) che consentirebbero di evitare l'imposizione per la parte di immobile effettivamente adibita ad abitazione principale;
 - dell'opportunità di individuare un unico termine per la presentazione delle dichiarazioni e/o istanze tese al riconoscimento delle aliquote agevolate deliberate dall'ente, onde semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
 - dell'esigenza, in ultimo, di porre rimedio a meri refusi contenuti nella vigente stesura del regolamento;

Ritenuto, per tutte le ragioni sinteticamente rappresentate, di proporre la modifica del Regolamento disciplinante l'imposta municipale propria (IMU), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale . 47 del 15/06/2020, nei termini riportati nel quadro sinottico di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente del Regolamento in esame e nella colonna di dx il testo modificato, limitatamente alle disposizioni per cui si propone la modifica;



Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023, con cui è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali 2024-2026;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 15/06/2020.



Vista la nota prot. _____ a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, che si allega al presente provvedimento, con cui è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55 lett. a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine breve di 10 giorni previsto dal medesimo art. 55, attesa l'urgenza dettata dalla necessità di approvare le citate modifiche entro il termine prorogato per l'approvazione del bilancio di previsione, onde consentire l'applicazione per l'annualità 2024;

Considerato che, decorso il termine assegnato, risultano espressi i seguenti pareri:

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Vista, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente atto;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare competente;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti e il rispetto dei perentori termini di legge;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

1. **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **APPROVARE** le modifiche al Regolamento disciplinante l'imposta municipale propria (IMU), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 15/06/2020, nei termini riportati nel quadro sinottico di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente del Regolamento in esame e nella colonna di dx il testo modificato, limitatamente alle disposizioni per cui si propone la modifica;
3. **DI DARE ATTO** che il testo integrato e coordinato del succitato Regolamento con le modifiche di cui al punto precedente sarà pubblicato a cura della Ripartizione Tributi sul portale del Comune di Bari, nell'apposita sezione presente in Amministrazione Trasparente;
4. **DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
5. **DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, tenuto conto dell'urgenza imposta dal termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, fissato al 15/03/2024.



c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052162.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo



c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052162.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

TESTO VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) – APPROVATO CON DCC 47/2020	TESTO PROPOSTO IN MODIFICA
<p>Art. 4. Soggetti passivi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. 4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune. 6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 	<p>Art. 4 Soggetti passivi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del presente regolamento. 3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. 4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune. 6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

<p>Art. 5. Definizione di immobili assoggettati all'imposta</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.	<p>Art. 5. Definizione di immobili assoggettati all'imposta</p> <p>1. . Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.d) per abitazione principale si intende
---	---

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; Le agevolazioni/esenzioni annuali spettanti in materia di IMU per tale fattispecie sono altresì riconosciute nel caso anche di locazione parziale dell'abitazione principale, purché risultino rispettate, contestualmente e per l'intero anno, le seguenti condizioni:

- 1) L'abitazione deve essere utilizzata quale dimora abituale del possessore e del proprio nucleo familiare;
- 2) Il possessore ed i componenti del nucleo familiare abbiano eletto la residenza anagrafica;
- 3) La locazione parziale dell'immobile deve risultare da contratto regolarmente registrato.

e) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ha stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale.

e) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo

1. Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
 1. variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
 2. soppressione catastale di un'unità immobiliare;
 3. nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
 4. fusione catastale di due o più unità immobiliari.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
 1. variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
 2. soppressione catastale di un'unità immobiliare;
 3. nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
 4. fusione catastale di due o più unità immobiliari.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).
6. Per i terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 8. Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
4. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'art. 5 comma

Art. 8. Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

<p>2.</p>	<p>fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.</p> <p>4. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'art. 5 comma 2.</p>
<p>Art. 11. Esenzione di terreni agricoli</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001; c) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 	<p>Art. 11. Esenzione di terreni agricoli</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
<p>Art. 13. Riduzioni per immobili locati a canone concordato</p> <p>1. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contratti di locazione agevolata ad 	<p>Art. 13. Riduzioni per immobili locati a canone concordato</p> <p>1. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contratti di locazione agevolata ad uso

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;

b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2-3;

c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.

2. E' possibile riconoscere l'aliquota agevolata stabilita dalla Deliberazione di Consiglio Comunale di fissazione di aliquote e detrazioni IMU a seguito di stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge.

Per beneficiare di tale aliquota agevolata i titolari, come previsto dal D.M. MIT 2017, dovranno dare comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto munito di avallo di una delle associazioni di categoria secondo le modalità previste, ove previsto dall'accordo territoriale definito vigente in sede locale.

L'attestazione riguarderà la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017, con altresì precisazione della percentuale totale dell'unità abitativa eventualmente interessata dalla locazione.

La comunicazione, in uno alla indicazione della suddetta percentuale totale, potrà avvenire a mezzo consegna diretta agli sportelli degli Uffici della RIPARTIZIONE TRIBUTI ovvero a mezzo pec inviata all'indirizzo mail certificato del COMUNE DI BARI – RIPARTIZIONE TRIBUTI, ovvero nel rispetto delle ulteriori modalità che potranno essere individuate sempre dall'ufficio, entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dal rilascio del visto di conformità/avvallo contrattuale.

Quanto così comunicato sarà sottoposto a controllo da parte degli stessi Uffici anche con verifiche direttamente disposte in loco.

Per i contratti già in essere alla data di approvazione del presente regolamento, occorrerà recarsi da una delle associazioni ed ottenere un visto di conformità. La comunicazione dovrà avvenire nelle medesime modalità di cui innanzi entro e non oltre 60 giorni dal rilascio del visto.

In caso di mancata, tardiva e infedele

abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;

b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2-3;

c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.

2. E' possibile riconoscere l'aliquota agevolata stabilita dalla Deliberazione di Consiglio Comunale di fissazione di aliquote e detrazioni IMU a seguito di stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge.

Per beneficiare di tale aliquota agevolata i titolari, come previsto dal D.M. MIT 2017, dovranno dare comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto munito di avallo di una delle associazioni di categoria, ove previsto dall'accordo territoriale vigente in sede locale.

L'eventuale attestazione riguarderà la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017, con altresì precisazione della percentuale totale dell'unità abitativa eventualmente interessata dalla locazione.

La comunicazione, in uno alla indicazione della suddetta percentuale totale, potrà avvenire a mezzo consegna diretta agli sportelli degli Uffici della RIPARTIZIONE TRIBUTI ovvero a mezzo pec inviata all'indirizzo mail certificato del COMUNE DI BARI – RIPARTIZIONE TRIBUTI, ovvero nel rispetto delle ulteriori modalità che potranno essere individuate sempre dall'ufficio.

Quanto così comunicato sarà sottoposto a controllo da parte degli stessi Uffici anche con verifiche direttamente disposte in loco.

Per i contratti già in essere alla data di approvazione del presente regolamento, occorrerà recarsi da una delle associazioni ed ottenere un visto di conformità, ove previsto dal vigente accordo territoriale.

Le Associazioni di categoria dovranno osservare la massima diligenza nell'adempimento di quanto loro richiesto. In presenza di riscontrata ed accertata irregolarità procedurale, si provvederà a diffidare l'Associazione al corretto adempimento. In caso di reiterato inadempimento, i visti/avalli rilasciati dalla suddetta Associazione di

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

<p>comunicazione si applicheranno le sanzioni di cui al successivo articolo 21, punto 6, del presente Regolamento.</p> <p>Le Associazioni di categoria dovranno osservare la massima diligenza nell'adempimento di quanto loro richiesto. In presenza di riscontrata ed accertata irregolarità procedurale, si provvederà a diffidare l'Associazione al corretto adempimento. In caso di reiterato inadempimento, i visti/avvalli rilasciati dalla suddetta Associazione di categoria non saranno ritenuti validi ai fini del riconoscimento della prevista aliquota agevolata.</p>	<p>categoria non saranno ritenuti validi ai fini del riconoscimento della prevista aliquota agevolata.</p>
<p>Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge, nel rispetto delle indicazioni di cui ai punti successivi. 2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge. 3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296. 4. E', in ogni caso, possibile riconoscere l'aliquota agevolata stabilita dal Consiglio Comunale con la Deliberazione di fissazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'immobile ad uso abitativo (tutte le categorie dalla cat. A1 alla cat. A9) concesso in comodato d'uso gratuito ad un parente, entro il 1° grado, il quale lo utilizza quale abitazione principale, alle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) l'agevolazione viene riconosciuta 	<p>Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge, nel rispetto delle indicazioni di cui ai punti successivi. 2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissate dalla legge. 3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296. 4. E', in ogni caso, possibile riconoscere l'aliquota agevolata stabilita dal Consiglio Comunale con la Deliberazione di fissazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'immobile ad uso abitativo (tutte le categorie dalla cat. A1 alla cat. A9) concesso in comodato d'uso gratuito ad un parente, entro il 1° grado, il quale lo utilizza quale abitazione principale, alle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) l'agevolazione viene

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052162.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo

<p>per una sola unità immobiliare;</p> <p>2) il comodatario, qualora coniugato e non legalmente separato, deve risiedere anagraficamente nell'immobile unitamente al suo nucleo familiare.</p> <p>Sono comprese nell'agevolazione anche le pertinenze dell'unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 1, comma 741, L. 160/2019).</p> <p>Per fruire di detta agevolazione il titolare dell'immobile presenta apposita istanza entro il 31/12 dell'anno in cui ha inizio il comodato d'uso gratuito. <u>Tale termine è previsto a pena di decadenza dal beneficio.</u></p> <p>Detta istanza, <u>così come per tutte le istanze di utilizzo delle altre aliquote agevolate previste dal Consiglio</u>, potrà essere prodotta accedendo con proprio SPID ad apposita piattaforma informatica, per il tramite di CAF o intermediari appositamente autorizzati, ovvero consegnata direttamente agli sportelli degli uffici della Ripartizione Tributi o trasmessa via pec all'indirizzo del COMUNE DI BARI – Ripartizione Tributi, ovvero nel rispetto delle ulteriori modalità che potranno essere individuate sempre dall'ufficio.</p> <p>Tale istanza produce effetti anche per gli anni successivi, <u>nel caso di comodato pluriennale</u>, sempre che il Consiglio Comunale confermi a tal riguardo, in sede annuale di definizione, una specifica aliquota agevolata per detta fattispecie.</p> <p>Per tutte le altre aliquote agevolate previste dal Consiglio, <u>qui espressamente non descritte</u>, è sempre richiesta la presentazione di apposita istanza nelle modalità innanzi indicate, da presentarsi entro il termine ultimo del 31/12 dell'annualità per la quale se ne chiede l'applicazione. Nel caso in cui venga meno il diritto ad usufruire di una delle aliquote agevolate per il venir meno di uno dei requisiti, il titolare dell'immobile è in ogni caso tenuto a darne immediata comunicazione nei medesimi termini e modalità.</p>	<p>riconosciuta per una sola unità immobiliare;</p> <p>2) il comodatario, qualora coniugato e non legalmente separato, deve risiedere anagraficamente nell'immobile.</p> <p>Sono comprese nell'agevolazione anche le pertinenze dell'unità immobiliare concessa in comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali (massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – art. 1, comma 741, L. 160/2019).</p> <p>Detta istanza, <u>così come per tutte le istanze di utilizzo delle altre aliquote agevolate previste dal Consiglio</u>, potrà essere prodotta accedendo con proprio SPID ad apposita piattaforma informatica, per il tramite di CAF o intermediari appositamente autorizzati, ovvero consegnata direttamente agli sportelli degli uffici della Ripartizione Tributi o trasmessa via pec all'indirizzo del COMUNE DI BARI – Ripartizione Tributi, ovvero nel rispetto delle ulteriori modalità che potranno essere individuate sempre dall'ufficio.</p> <p>Tale istanza produce effetti anche per gli anni successivi, <u>nel caso di comodato pluriennale</u>, sempre che il Consiglio Comunale confermi a tal riguardo, in sede annuale di definizione, una specifica aliquota agevolata per detta fattispecie.</p> <p>Per tutte le aliquote agevolate previste dal Consiglio, <u>anche ove non espressamente descritte nel presente regolamento</u>, è sempre richiesta la presentazione di apposita istanza nelle modalità innanzi indicate, da presentarsi entro il termine ultimo del 30/06 dell'annualità successiva a quella per la quale se ne chiede l'applicazione. Nel caso in cui venga meno il diritto ad usufruire di una delle aliquote agevolate per il venir meno di uno dei requisiti, il titolare dell'immobile è in ogni caso tenuto a darne immediata comunicazione nei medesimi termini e modalità.</p>
<p>Art. 15. Versamento dell'imposta</p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A</p>	<p>Art. 15. Versamento dell'imposta</p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A</p>

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto

tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

Legislativo 9 luglio 1997, n. 241
l'arrotondamento deve essere effettuato per
ciascun codice tributo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:

- effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
- effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
- effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;
- effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.

8. In virtù di quanto espressamente previsto dal comma 777, lett. b) dell'art.1 della Legge 160/2019, secondo il quale è possibile "differire i termini dei versamenti per situazioni particolari", la Giunta Comunale può disporre, in presenza di dichiarazione di stato di emergenza, il differimento della scadenza della rata di versamento IMU per un periodo non superiore a 120 gg .

9. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, e in virtù di quanto espressamente previsto dal comma 777, lett. b) dell'art.1 della Legge 160/2019 per le "situazione particolari", nelle quali è da considerarsi l'emergenza nazionale citata come chiarito dalla stessa Risoluzione MEF n.5/DF dell'8/6/2020, è stabilito, in via straordinaria ed in prima applicazione del presente regolamento, il differimento della prima rata di pagamento dell'IMU dal 16 giugno 2020 al 30 settembre 2020 per i soli

effettuato per ciascun codice tributo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti anche i versamenti effettuati da terzi secondo le modalità di cui all'art. 45 comma 2 del vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie.

8. In virtù di quanto espressamente previsto dal comma 777, lett. b) dell'art.1 della Legge 160/2019, secondo il quale è possibile "differire i termini dei versamenti per situazioni particolari", la Giunta Comunale può disporre, in presenza di dichiarazione di stato di emergenza, il differimento della scadenza della rata di versamento IMU per un periodo non superiore a 120 gg .

9. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, e in virtù di quanto espressamente previsto dal comma 777, lett. b) dell'art.1 della Legge 160/2019 per le "situazione particolari", nelle quali è da considerarsi l'emergenza nazionale citata come chiarito dalla stessa Risoluzione MEF n.5/DF dell'8/6/2020, è stabilito, in via straordinaria ed in prima applicazione del presente regolamento, il differimento della prima rata di pagamento dell'IMU dal 16 giugno 2020 al 30 settembre 2020 per i soli contribuenti che si dovessero trovare in condizioni di effettiva difficoltà economico-finanziaria a seguito del periodo emergenziale sanitario COVID-19. **Tale differimento non si applica per la quota di competenza statale afferente gli immobili di "categoria D"**. I contribuenti interessati dovranno presentare agli uffici della Ripartizione Tributi, entro e non oltre il termine ultimo del 31 ottobre 2020 e nelle modalità definite dagli stessi uffici, a pena di decadenza, apposita attestazione resa su modulistica definita dalla competente Direzione della Ripartizione Tributi, da cui si rilevi la sussistenza del beneficio richiesto.

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

contribuenti che si dovessero trovare in condizioni di effettiva difficoltà economico-finanziaria a seguito del periodo emergenziale sanitario COVID-19. **Tale differimento non si applica per la quota di competenza statale afferente gli immobili di "categoria D"**. I contribuenti interessati dovranno presentare agli uffici della Ripartizione Tributi, entro e non oltre il termine ultimo del 31 ottobre 2020 e nelle modalità definite dagli stessi uffici, *a pena di decadenza*, apposita attestazione resa su modulistica definita dalla competente Direzione della Ripartizione Tributi, da cui si rilevi la sussistenza del beneficio richiesto.

Art. 16. Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione può essere presentata mediante:
 - a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata;
 - d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
3. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il Decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.;

Art. 16. Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione può essere presentata mediante:
 - a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata;
 - d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
3. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto direttoriale del MEF del 22 luglio 2022 e ss.mm.ii.; restano ferme le

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

<p>restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.</p>	<p>dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.</p>
<p>Art. 21. Sanzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i.. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; 5. in caso di risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00. 6. In caso di mancata, incompleta o infedele trasmissione della comunicazione di cui all'art. 13 comma 2 oltre il termine indicato dei 60 giorni previsti, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; 7. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 	<p>Art. 21. Sanzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alla violazione delle norme tributarie in materia di IMU si applicano le sanzioni previste dalla legge.
<p>Art. 23. Somme di modesto ammontare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta. 	<p>Art. 23. Somme di modesto ammontare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

**ALLEGATO A) QUADRO SINOTTICO REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON DCC 47/2020,
LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER CUI SI PROPONE LA MODIFICA.**

2. Il Comune di Bari non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 25,00 per ciascuna annualità, giusto art.13 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Bari.

2. Il Comune di Bari non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 25,00 per ciascuna annualità.

Art. 25. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 22, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.
4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IMU non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

Art. 25. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura e con le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.
4. Le modalità di compensazione sono disciplinate dagli artt. 15 e 16 del vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie e ss.mm.ii.



c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052162.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo

Presidente

Grazie, Direttore, possiamo procedere con il primo punto iscritto all'ordine del giorno. Ricordo che la sessione di questo Consiglio, questo Consiglio è stato convocato con modalità d'urgenza.

Primo punto all'ordine del giorno "Parere ai sensi dell'articolo 55 approvazione modifica al Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta Municipale propria IMU, delibera istitutiva 47/2020". La parola al Presidente della Prima Commissione.

Consigliere Maselli

Grazie, Presidente. Con nota Protocollo 052162 del 2024 del 9 febbraio 2024, la ripartizione tributi si chiedeva di esprimere parere ex articolo 55 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo con termine ridotto a 10 giorni. Sulla proposta di Deliberazione 2024/1500001 del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto approvazione modifiche al Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta Municipale propria, Delibera istitutiva 47/2020, la Prima Commissione ha preso in carico ed esaminato il documento in data 15 febbraio, come da verbale numero 33 e in data 16 febbraio come da verbale numero 34, ha ritenuto di esprimere il proprio parere in sede di Consiglio.

La Seconda Commissione ha preso in carico ed esaminato il documento in data 13 febbraio, come da verbale numero 31 e in data 15 febbraio come da verbale numero 33 ha espresso parere

favorevole a maggioranza dei presenti. Esaminata la documentazione pervenuta, al fine di giungere ad una seria valutazione del parere che il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimere, tali indicazioni, tanto si rassegna al Consiglio per le definite determinazioni in merito. Grazie, Presidente.

Presidente

Grazie al Consigliere Maselli. Possiamo aprire la discussione, se ci sono interventi. Non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto? No. Allora possiamo procedere alla votazione per appello nominale.

Direttore

Abbinante, (audio disturbato);

Balzano, favorevole;

Burdi; favorevole;

Cascione, favorevole;

Favia, favorevole;

Fumai, favorevole;

Maselli, favorevole;

Menolascina, favorevole;

Saliano, (audio disturbato);

Scardigno, (audio disturbato);

Presidente, favorevole.

Approvato a maggioranza.

Presidente

Il Consiglio del Municipio, udita la relazione del Presidente della Prima Commissione, presa visione della documentazione pervenuta, visti i verbali della Prima Commissione numero 33 e 34, rispettivamente del 15 e 16 febbraio 2024, i verbali della seconda CCP numero 31 e 33 rispettivamente del 13 e 15 febbraio 2024, preso atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato emesso il parere del Direttore del Municipio, trattandosi di mero atto di indirizzo; visto il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo, delibera di esprimere parere favorevole e di dare mandato alla Direzione del Municipio di inviare per competenza alla ripartizione tributi.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to Grazia Albergo

IL DIRIGENTE
F.to Mario Marchillo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 27/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante
Mario Marchillo

Bari, 27/02/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 27/02/2024 al 12/03/2024.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>